

# Operazioni in contante oltre i limiti sanzionate anche se annotate

La Cassazione, seppure in relazione alla previgente disciplina, fornisce interessanti indicazioni sul limite all'utilizzo del denaro contante

/ Maurizio MEOLI

Sono le operazioni in contanti **artificiosamente frazionate** l'oggetto della sentenza n. [1080/2016](#) della Corte di Cassazione.

La pronuncia, pur applicando l'[art. 1](#) del DL 143/1991, appare di interesse anche rispetto all'attuale disciplina. La norma citata vietava il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra **oggetti diversi**, quando il valore da trasferire era complessivamente superiore a 20 milioni di lire. Tale importo era stato elevato a 12.500 euro dall'[art. 1](#) del DM 17 ottobre 2002. Il trasferimento poteva tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati.

La Suprema Corte, nella sentenza n. [8698/2007](#), aveva precisato come il riferimento della norma al **valore complessivo** da trasferire chiarisse che – in coerenza con la finalità dichiarata di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – con la nozione di trasferimento si intendeva non solo l'effettuazione di un determinato atto, ma l'insieme di tutti gli atti che erano tra loro funzionalmente ed economicamente collegati per realizzare un'unica operazione di movimentazione di valuta. Di conseguenza, non potevano ritenersi di per sé legittime le operazioni di trasferimento di una pluralità di somme per essere l'importo di ciascuna di esse inferiore al limite previsto, potendo la conformità di esse alla disciplina essere riconosciuta soltanto quando era da escludere che i diversi trasferimenti rappresentassero operazioni frazionate riconducibili ad un **unico importo** superiore al limite trasferito al di fuori dei canali istituzionalizzati.

E, quindi, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori alla soglia, e senza il tramite di intermediari finanziari, faceva riferimento al valore dell'**intera** operazione economica alla quale il trasferimento era funzionale e si applicava anche quando detto trasferimento si realizzava mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito. Il principio è stato, poi, ribadito dalla sentenza n. [15103/2010](#).

Sulla scia di tali pronunce, il recente arresto della Suprema Corte afferma che la decisione di merito relativa al caso di specie soddisfa l'esigenza normativa di operare una considerazione complessiva del valore da trasferire nel momento in cui reputa artificiosamente frazionate le molteplici operazioni di importo inferiore alla soglia realizzate in favore di società del medesimo gruppo, in quanto operate nel **medesimo giorno** o,

comunque, in giorni immediatamente **successivi**.

Attualmente, peraltro, ai sensi dell'[art. 49](#) comma 1 del DLgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (importo fissato dall'[art. 1](#) comma 898 della L. 208/2015 e valido dal 1° gennaio 2016). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con **più pagamenti** inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

In base all'[art. 1](#) comma 2 lett. m) dello stesso decreto, poi, per "operazione frazionata" si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere con più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in **sette giorni**, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Il legislatore, quindi, ha neutralizzato il rischio di elusione con riguardo a una situazione economicamente unica, ma posta in essere attraverso operazioni frazionate in un circoscritto periodo di tempo (sette giorni). Oltre tale limite il tutto è rimesso alla valutazione circa la sussistenza degli elementi per ritenere l'operazione frazionata. Fuori da tale ambito si tendono a collocare le operazioni frazionate non artificiosamente, ovvero, in particolare, i **pagamenti rateali** fondati su prassi commerciali e sulla libertà contrattuale (*cf.* la nota esplicativa CNDCEC dell'[11 novembre 2009](#)).

Ad ogni modo, come ulteriormente precisato dalla sentenza in commento, l'esigenza di rendere trasparenti le transazioni principali non può trovare eccezione nella circostanza che i singoli pagamenti siano comunque riportati nelle **scritture contabili** o siano effettuati tra imprese del medesimo gruppo, trattandosi comunque di soggetti dotati di distinta personalità giuridica e autonomia patrimoniale. Resta fermo, in ogni caso, che la valutazione di unitarietà dell'operazione economica alla quale il trasferimento del contante risulta funzionale, nonostante l'apparente molteplicità delle transazioni, è questione di fatto attribuita al vaglio del giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della congruità della motivazione.